

# TESTIMONI DI GIUSTIZIA, NON PENTITI

NON CONFONDIAMOLI: I PRIMI  
SONO GLI ONESTI PER DEFINIZIONE,  
I SECONDI SONO DELINQUENTI CHE  
COLLABORANO PER CONVENIENZA

◆ *Giorgio Demetrio*

**S**i parla poco di “testimoni di giustizia” e, quando succede, se ne parla male; per difetto di informazione o, più spesso, per misera necessità di ridurre tutto a convenienza politica. Non c'è verso, è sempre roba di destra o di manca in questo Paese, anche quando in ballo ci sono questioni che, in radice, devono costituire un patrimonio comune.

Prendiamo la lotta alle mafie: se il governo e la maggioranza rivendicano i risultati eccellenti ottenuti da tre anni a oggi è perché l'opposizione minimizza o nega. Non contribuendo a renderli un successo condiviso. Prendiamo la lotta alla mafia combattuta attraverso il supporto, essenziale, dei testimoni di giustizia. Perché vengono “adoperati” per colpire l'avversario politico, al solo scopo di demolire quanto di oggettivamente buono si è fatto? Perché manipolare donne e uomini onesti, che hanno reso un servizio essenziale al Paese riferendo di fatti criminosi, ma al prezzo di vite sconvolte, riesce facile: al meglio può prevalere in costoro il disequilibrio emotivo; al peggio può concretizzarsi il rischio di restare ingabbiati nel ruolo sempiterno della “vittima”, trasformando l'onesto in un personaggio perfino incline alla furberia.

## Gli “abbandonati dallo Stato”

Un recente articolo di stampa ha riattizzato la polemica degli “abbandonati dallo Stato”, litania alimentata da taluni politici che hanno interesse a enfatizzare o deformare le doglianze di alcuni testi-

moni. Beninteso, i problemi sul punto non mancano, come dichiara onestamente il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, attuale capo dell'organo preposto a vagliare l'ammissione nei “programmi di protezione”, la Commissione centrale ex articolo 10 della legge n. 82/91, istituita presso il Viminale. Ma la realtà dimostra che le Istituzioni si curano in concreto di questa preziosa categoria di cittadini.

Per i testimoni più avvezzi alla polemica con lo Stato vale quanto hanno scritto nel 2008 nel volume *Il tempo delle vittime* la psicanalista Caroline Eliacheff e l'avvocato Daniel Soulez Larivière, riflettendo sul ruolo della vittima nella società democratica: «La vittima può diventare una star concentrando su di sé tre elementi positivi: la possibilità di ottenere un consenso unanime a causa del carattere sacro legato alla sua sorte di vittima; la possibilità, legata al suo stesso statuto, di non essere più contraddetta; la possibilità di farsi portatrice di una richiesta mai soddisfatta, che invece dovrebbe esserlo».

Ma chi sono esattamente i testimoni di giustizia? Non i “pentiti”, i “collaboratori di giustizia”, malavitosi al più affiliati a organizzazioni criminali che iniziano a collaborare con le Istituzioni per ragioni diverse, spesso per accedere ai benefici premiali piuttosto che per motivi di sincera contrizione. Il testimone di giustizia al contrario è “l'onesto” per definizione. Se sfugge al rischio sopracitato di autoreferenzialità diventa il cittadino-esempio in cui il portato dell'uomo senza macchia viene esaltato dalla scelta di denunciare fat-

ti di cui è stato vittima o di cui è venuto a conoscenza, mettendo a repentaglio la propria vita e quella dei suoi familiari.

## Una lacuna sanata dalla legge

La legge 82/91 costituisce la pietra miliare del sistema di protezione ma il testo non prevedeva alcun discrimine fra “pentiti” e “testimoni”. Una lacuna non secondaria in virtù delle sostanziali differenze tra le due categorie di collaboranti. La legge 45/2001 vi pone riparo: stabilisce che per le dichiarazioni rese dal testimone è sufficiente la caratteristica dell’“attendibilità” ai fini dell’ammissione al programma di protezione; al contrario di quanto accade per i pentiti, per i quali requisiti imprescindibili della collaborazione devono essere l’“intrinseca attendibilità”, la novità di quanto espresso e la completezza. Le speciali misure di protezione e di ristoro del danno subito sono rappresentate, sommariamente, dalla “protezione nella località di origine”, opzione guardata con favore dalla commissione guidata da Mantovano – come lo stesso sottosegretario ha sottolineato in occasione dell’audizione, il 17 giugno 2009, davanti alla commissione Antimafia presieduta da Giuseppe Pisanu – in quanto portatrice di un valore concreto e simbolico al tempo stesso, giacché dimostra che lo Stato è in grado di garantire sul territorio la sicurezza del testimone; dal trasferimento in località protetta nel caso del quale un ruolo chiave è giocato dalla “mimetizzazione”: il testimone non ha scorta, riceve documenti di copertura e beneficia di tutela solo quando si reca, per esempio, nel luogo di origine a rendere dichiarazioni nel pro-

cedimento; dall'erogazione di contributi economici per garantire al testimone un tenore di vita dignitoso e favorire il suo reinserimento sociale: assegni di mantenimento a favore di quanti non sono in grado di svolgere attività lavorative, contributi per le spese alloggiative, per i trasferimenti legati a motivi di sicurezza o per esigenze sanitarie, per l'assistenza legale (il raffronto fra la relazione semestrale gennaio-giugno 2009 e l'ultimo report di luglio-dicembre dello stesso anno, trasmesso dal ministro Maroni ai presidenti delle Camere e da cui sono tratte le cifre di questo articolo, evidenzia un calo della spesa complessiva, tra collaboratori, testimoni e familiari tutelati, da circa 41 milioni di euro a poco più di 34 milioni); dalla cosiddetta "capitalizzazione" che segna l'uscita dal programma di protezione e consiste in

una significativa elargizione una tantum che permette il reinserimento sociale del testimone.

**Ridotto il numero dei protetti**  
Quanto detto non si nutre di enunciazioni di principio ma si sostanzia in numeri che dimostrano la vitalità del sistema. Tuttavia occorre precisare: l'elemento da prendere in considerazione non è infatti il numero complessivo dei soggetti protetti (esito dell'equilibrio fra ingressi e uscite al più favorite, utili a evitare il collasso del sistema) ma il numero annuale di ammessi al programma di protezione. La nuova legge, nello specifico, ha permesso di moltiplicare l'approdo di testimoni nel programma. Se infatti prima dell'approvazione della stessa erano censite circa 6 ammissioni l'anno, ora si contano circa 14 nuovi ingressi: un dato più che raddoppiato, testi-

monianza della bontà dell'individuazione di uno statuto autonomo riguardante i testimoni di giustizia. Il motivo per cui si è registrata una riduzione complessiva del numero di soggetti protetti (fra collaboratori, testimoni e familiari tutelati) - che nel 1996 era addirittura di circa 7.000 unità, a fronte delle circa 4.000 attuali - dipende dal fatto che nella XIV legislatura (2001-2006) si è molto incentivato il meccanismo della capitalizzazione.

Ulteriore dato di interesse è determinato dalle aree criminali sulle quali hanno riferito i testimoni, con 27 elementi che hanno denunciato fatti di camorra, 18 di 'ndrangheta e 12 di mafia, con un'inversione di tendenza rispetto al dato storico, che vedeva i testimoni riferire principalmente su fatti di Cosa Nostra e solo in subordine su reati commessi dai clan campani.

## MANTOVANO

IL SOTTOSEGRETARIO  
ALL'INTERNO DIRIGE L'ORGANO  
PREPOSTO A VAGLIARE  
L'AMMISSIONE NEI  
"PROGRAMMI DI PROTEZIONE"

# Come funziona il sistema di protezione

**G**li organi del sistema di protezione sono tre, tutti previsti dalla legge che lo disciplina: la Commissione centrale ex articolo 10 della legge n. 82/91, la Segreteria della Commissione, il Servizio centrale di protezione.

La Commissione centrale è istituita con decreto interministeriale dei ministri dell'Interno e della Giustizia ed è composta da un sottosegretario di Stato dell'Interno che la presiede, da due magistrati, da cinque tra funzionari e ufficiali delle forze di polizia. Tutti i componenti della Commissione, ad esclusione del presidente, sono scelti tra coloro che abbiano maturato specifica esperienza nel settore, ma che non stiano conducendo indagini o che non ricoprano il ruolo di magistrato giudicante in processi per i quali si utilizzano le dichiarazioni di coloro che vengono ammessi al programma di protezione, per evitare qualsiasi forma di incompatibilità. La Commissione deli-

bera a maggioranza dei componenti e ha bisogno, essendo composta da otto membri, della presenza di almeno cinque di essi perché la seduta sia considerata regolare. La Commissione si riunisce almeno una volta alla settimana per cercare di fornire le risposte più tempestive a quanto viene sottoposto al suo vaglio.

La Segreteria della Commissione è incardinata all'interno dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia. Nel corso di un anno protocolla mediamente 11.000 tra documenti e atti, e svolge un'attività di ampia istruzione e di predisposizione della documentazione di cui si serve la Commissione. Attualmente sono in carico 3.573 fascicoli.

Il Servizio centrale di protezione, la cui guida è ispirata a criteri di alternatività interforze, svolge le sue funzioni nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza ed è stato istituito con decreto

del ministro dell'Interno di concerto con il ministro dell'Economia. L'organismo è stato previsto dalla legge n. 45 del 2001 - anche se la decisione risale ad un anno prima rispetto al varo della legge - ed è suddiviso in due sezioni, aventi competenza l'una sui collaboratori di giustizia, l'altra sui testimoni di giustizia. Tutto ciò che attiene alla sicurezza personale e alla tutela dei soggetti sottoposti alla protezione ricade nella competenza delle forze di polizia territoriali. Il Servizio centrale di protezione ha funzioni di carattere "logistico" e funge da cerniera tra le decisioni della Commissione, che a sua volta recepisce le richieste delle varie Procure, e il sistema più ampio della sicurezza, vale a dire le forze di polizia presenti sul territorio. Il Servizio opera, oltre che attraverso le sue strutture centrali, anche mediante i cosiddetti Nop, i Nuclei operativi di protezione, che hanno competenza territoriale.